

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III - PENALE

27/01/2017, n. 3905

Udienza 06/12/2016

In materia di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire anche da condotte che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione delle misure atte ad evitare illeciti nell'attività della medesima gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda" che la responsabilità per l'attività di smaltimento non autorizzata ricadrebbe comunque sull'imputato, in qualità di responsabile della ditta per conto della quale veniva svolta l'attività illecita, sotto il profilo dell'omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti, con conseguente irrilevanza della circostanza che al momento della commissione dell'azione criminosa l'imputato non si trovasse in sede. Pertanto anche a prescindere dall'ordine impartito, il ricorrente è comunque chiamato a rispondere del fatto posto in essere da un dipendente od ausiliario nella veste di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta edile avente la gestione dell'impianto produttivo dal quale provengano i rifiuti, in quanto il diretto destinatario della normativa di settore e perciò soggetto al dovere di vigilanza sull'operato dei suoi sottoposti.

SENTENZA

....

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 30.3.2015 il Tribunale di Lucca ha condannato **F.B.**, ritenendolo colpevole del reato di cui all'art.256, comma 1) lett. a) d.lgs. 152/2006 per aver senza autorizzazione smaltito rifiuti speciali costituiti da infissi in legno verniciati e provvisti di vetro facendoli bruciare da alcuni dipendenti, alla pena di € 5.000 di ammenda, con i benefici della non menzione e della sospensione.

Avverso la suddetta l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. c.p.p..

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 507 c.p.p. per aver il giudice dopo la discussione disposto d'ufficio, resosi conto di non avere prove sufficienti, la produzione delle visure catastali del terreno su cui si era svolto l'incendio e la testimonianza di tre persone, esercitando un potere di ufficio preclusogli dal vigente ordinamento in cui la disciplina del processo è ispirata al modello accusatorio nel quale la prova si forma in dibattimento per effetto degli oneri di allegazione delle parti rispetto ai quali il giudice si pone in posizione di terzietà assoluta. Sostiene pertanto il ricorrente che al giudice è precluso l'esercizio di un potere suppletivo rispetto alle negligenze delle parti che lederebbe la sua imparzialità all'infuori di mero potere di integrazione dei dati probatori resi necessari da quanto accertato nel contraddittorio e purché non si tratti di mezzi prova nella disponibilità delle parti.

Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'attendibilità del teste escusso, compromessa dal fatto che trattavasi di un dipendente dell'imputato che è verosimile volesse allontanare da sé ogni sospetto essendo stato trovato sul luogo all'intervento dei vigili in assenza del datore di lavoro, tanto più che questi era in possesso di regolare autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti.

Con il terzo motivo contesta la illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla diligenza richiesta all'imputato perché la sua responsabilità per il reato ascrittogli si potesse fondare su un fatto omissivo in difetto di prova che abbia dato un ordine in tal senso ai suoi dipendenti, che l'incendio del materiale era avvenuto in un tempo brevissimo ed in sua assenza.

Con il quarto motivo deduce l'inadeguatezza della pena alla reale gravità dei fatti e l'incondivisibilità del rigido trattamento sanzionatorio e del diniego delle circostanze attenuanti

generiche a fronte della natura contravvenzionale del reato, della difficoltà di interpretazione delle fonti di prova e dell'incensuratezza dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo non può ritenersi fondato. Il potere di integrazione officiosa riconosciuto al giudice del dibattimento dall'art. 507 c.p.p. consente all'organo investito della decisione di procedere all'integrazione dell'attività istruttoria in sostituzione delle parti rimaste inerti non soltanto in relazione ai mezzi di prova la cui esistenza è emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale o dalla quale le parti siano decadute per non aver esercitato tempestivamente il proprio diritto, ma anche a quelli di cui le stesse parti avrebbero potuto sin dall'inizio richiedere e non hanno invece richiesto, nessun limite essendo evincibile né dagli elementi letterali che da quelli sistematici all'iniziativa suppletiva del giudice in materia di prova all'infuori di quello della stretta necessità sussistente allorché il mezzo di prova risulti dagli atti del giudizio e la sua assunzione appaia decisiva, traducendosi diversamente in un indebito allungamento dei tempi di rapido svolgimento del processo imposto dall'art. 111 Cost.. Siffatto principio, affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11227 del 6.11.1992, trova il suo fondamento nel generale impianto codicistico che si discosta dal modello accusatorio puro, improntato cioè ad una rigorosa contesa dialettica tra le parti qualunque ne sia l'esito purché il verdetto finale ne sia il portato, ed attinge sia pur parzialmente, nel perseguimento dell'obiettivo della ricostruzione della verità che compete in ultima analisi al giudice, al contrapposto modello inquisitorio. E' stato infatti argomentato, a supporto della suddetta interpretazione dell'art. 507 c.p.p. volta ad escludere preclusioni al potere suppletivo dipendenti dall'inerzia o dalla decadenza delle parti, che già esiste all'interno del codice una serie di norme che delinea un ruolo del giudice del dibattimento diverso da quello di mero arbitro di una contesa in cui sono esclusivamente le parti a fornire i materiali per la decisione, quali gli artt. 508, comma 1, 511, 511-bis e prima fra tutte l'art. 603 che, nell'attribuire al giudice di appello il potere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale estendendolo anche alle prove che benché conosciute non erano state assunte, conferma, non potendosi riconoscere a quest'ultimo poteri maggiori di quelli del giudice di primo grado, che oggetto dell'assunzione ex art. 507 c.p.p. siano tutte le prove non disposte precedentemente, in tal senso dovendosi interpretare la locuzione "nuovi mezzi di prova" contenuta nella norma, senza distinzione tra prove preesistenti o sopravvenute, conosciute o sconosciute (Sez. U. n. 11227 del 6.11.1992, Martin, Rv. 191606). Nell'aderire integralmente alla suddetta interpretazione, va chiarito che il potere suppletivo, preordinato al corretto esercizio della funzione giurisdizionale attraverso il controllo dell'attività del pubblico ministero da parte del giudice, mira al conseguimento di un completo compendio probatorio, nel quale è compresa tanto l'acquisizione di una prova nuova quanto la ripetizione di una prova già acquisita al processo ma

della quale si profili l'incompletezza, così da garantire che la decisione sull'idoneità o meno del risultato della prova ad affermare la responsabilità dell'imputato sia fondata su tutto il materiale di valutazione recuperabile, senza che risulti in contrasto con alcuno dei valori costituzionali sanciti atteso che comunque la prova assunta su impulso del potere officioso è destinata a formarsi nel contraddittorio fra le parti, in ossequio al disposto dell'art. 111 Cost.. Il criterio che deve guidare la valutazione del giudice sulla necessità di un'autonoma iniziativa probatoria ai fini della decisione è pertanto esclusivamente quello, esercitabile dopo l'attività probatoria delle parti a cui, per svolgersi correttamente, deve necessariamente seguire, della decisività dell'integrazione istruttoria allo stato degli atti, nel senso della ritenuta impossibilità di decidere nel merito sulla sola base delle risultanze degli elementi di prova in atti, si tratti di quelli raccolti dal pubblico ministero o di quelli richiesti dall'imputato, rispetto al quale l'interesse di quest'ultimo a vedersi giudicato in base a un compendio probatorio incompleto e a bloccare ogni integrazione a lui sfavorevole deve, dunque, soccombere, anche a costo di sacrificare una più rapida definizione del processo. In tale ottica, è tuttavia ininfluenza il momento processuale in cui il giudice ritiene di esercitare i propri poteri, che può anche avvenire, senza necessità di una specifica motivazione, nel corso della discussione (Sez. 1, n.47710 del 18.6.2015, Bostiog) o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità dell'approfondimento istruttorio dopo essersi ritirato in camera di consiglio (Sez. 6 n. 30590 del 16/06/2010, in motivazione). Nella concreta fattispecie, la decisione del Tribunale di procedere direttamente all'esame di uno dei dipendenti dell'imputato trovato dalla polizia municipale al momento del sopralluogo davanti al falò con il quale venivano bruciati gli infissi in disuso, nonché di acquisire la documentazione catastale del terreno sul quale era ubicato il capannone sede della ditta ha dunque costituito oggetto del legittimo esercizio del potere discrezionale di integrare il thema probandum su elementi ritenuti decisivi ai fini della prova della responsabilità del prevenuto e della corretta qualificazione del titolo del reato ascrittogli.

2. Il secondo motivo, contenente censure in fatto sulla valutazione dell'attendibilità del testimone escusso, è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato più volte che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. Sez. 2^a n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441, Cass, Sez. 6^a n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482, Cass., sez. 1^a, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507) e che nell'ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la

rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche (cfr. ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 25356701; Sez. 3, n. 40542 del 12.10.2007). Del resto la sentenza impugnata, nel recepire la deposizione, ha preliminarmente dato conto della ritenuta attendibilità del teste tratta sia dall'assenza di accuse mosse nei suoi confronti, il che portava ad escludere intenti calunniatori nei confronti dell'imputato indotti dalla necessità di salvare se stesso, sia dalle risultanze del verbale concernente il sopralluogo, dal quale era partita la notizia criminis, effettuato da una pattuglia della Polizia Municipale che aveva colto il teste insieme ad altri due dipendenti dell'imputato, intento a controllare il fuoco, dinanzi al falò nel quale bruciavano gli infissi costituenti il materiale oggetto dell'imputazione.

3. Né per le stesse motivazioni appena esposte è sindacabile in sede di legittimità la valutazione cui è pervenuto il giudice del merito circa la colpevolezza dell'imputato, non essendo state prospettate dal ricorrente alcun passaggio della sentenza impugnata, stante il principio in forza del quale la sentenza deve essere logica rispetto a se stessa, che evidenzia carenze o fratture motivazionali. Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma ha un orizzonte ben più circoscritto dovendosi arrestare alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542). Per contro, con argomentazione logica e coerente, la sentenza impugnata chiarisce che la condotta criminosa, sebbene fosse stata posta in essere da tre dipendenti dell'imputato, era riconducibile ad un ordine di quest'ultimo che, in quanto titolare della ditta edile dalla quale erano stati originati i rifiuti costituiti da infissi in legno verniciati e provvisti di vetro, comprovata dalla visura camerale acquisita, ditta avente sede nel deposito di materiali, anch'esso di sua proprietà come dimostrato da visura catastale anch'essa acquisita su richiesta del giudice ex art. 507 c.p.p., era il diretto destinatario degli obblighi imposti in materia di illegittimo smaltimento dei rifiuti. Peraltro, aggiunge la sentenza seguendo l'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale "in materia di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire anche da condotte che i violino i doveri di diligenza per la mancata adozione delle misure atte ad evitare illeciti nell'attività della medesima gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda" (Sez. 3, n.23971

del 25.2.2011, Graniero, Rv. 250485; Sez. 3 , n. 24736 del 18.5.2007, Sorce, Rv. 236882) che la responsabilità per l'attività di smaltimento non autorizzata ricadrebbe comunque sull'imputato, in qualità di responsabile della ditta per conto della quale veniva svolta l'attività illecita, sotto il profilo dell'omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti, con conseguente irrilevanza della circostanza che al momento della commissione dell'azione criminosa l'imputato non si trovasse in sede. Pertanto anche a prescindere dall'ordine impartito, il ricorrente è comunque chiamato a rispondere del fatto posto in essere da un dipendente od ausiliario nella veste di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta edile avente la gestione dell'impianto produttivo dal quale provengano i rifiuti, in quanto il diretto destinatario della normativa di settore e perciò onerato da un dovere di vigilanza sull'operato dei suoi sottoposti.

4. Manifestamente infondato è altresì il quarto motivo con il quale si lamenta la non condivisibilità della pena irrogata ed il diniego delle circostanze generiche. In ordine alla determinazione della pena, richiamandosi il costante orientamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena in concreto costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge rientrando nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con conseguente inammissibilità delle censure che, nel giudizio di cassazione, mirino ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596), deve ritenersi che il Tribunale con il richiamo agli elementi dell'art.133 c.p. ed in particolare a quello della gravità del reato, abbia assolto adeguatamente all'obbligo della motivazione sul punto. Del pari la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e quindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cui configurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'art.133 c.p. di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. ex plurimis Cass, Sez. 2^a n. 3609 del 18/01/2011 Rv. 249163, Cass., Sez. 6^a n.42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419, Cass. Sez. 6^a n.7707 del 04/12/2003, Anaclerio, Rv. 229768). Pertanto la ritenuta insussistenza da parte del giudice di merito di elementi positivamente valutabili ai fini del beneficio di cui all'art.62 —bis c.p., a configurare i quali non valgono né l'incensuratezza dell'imputato ostandovi l'espresso divieto di legge, né la natura contravvenzionale del reato fatti

valere con il presente ricorso, non consente di ritenere la sentenza impugnata meritevole di alcuna censura.

All'esito del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 6.12.2016